



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 8/ s.s. 2022-2023

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini
Avv. Marco Lupo
Avv. Andrea Rossi

Presidente
Componente
Componente

Il Tribunale Federale riunitosi fuori sede in data **23/01/2023** per discutere il provvedimento di patteggiamento e deliberare nei confronti di:

Nemer Ivan
Benetton Rugby
ha emesso la seguente

DECISIONE

Il Tribunale premesso che la Procura federale con atto del 03/01/2023 deferiva dinanzi a questo Tribunale il tesserato sig. Ivan Nemer per avere, nel corso dello scambio dei regali presso il campo di allenamento della Benetton Rugby in data 21 dicembre 2022, regalato al proprio compagno di squadra di colore Cherif Traorè una buccia di banana, costituendo tale gesto grave espressione di discriminazione per ragione di razza del proprio compagno di squadra in violazione dell'art. 6 Codice di comportamento sportivo CONI; dell'art. 20.4 del regolamento di Giustizia Sportiva FIR; dei principi generali di lealtà, probità e correttezza previsti ex art. 20.1 del Regolamento di Giustizia FIR; aggravati dalla circostanza di aver agito per motivi futili ex art. 10.1 lett. c) del regolamento di Giustizia Sportiva FIR; deferiva altresì dinanzi a questo Tribunale la società affiliata Benetton Rugby Treviso s.r.l. per la responsabilità oggettiva per la condotta sopra descritta del proprio tesserato ex artt. 4.1 e 20.6 del regolamento di Giustizia;

che, in data 13 gennaio 2023, i deferiti facevano pervenire richiesta di applicazione di sanzioni su accordo delle parti, determinandole in:

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

- quanto al tesserato Ivan Nemer, interdizione sino al 30 giugno 2023, calcolata sulla sanzione base di un anno;
- quanto all'affiliato Benetton Rugby Treviso s.r.l. la sanzione pecuniaria di € 2.500,00, calcolata sulla sanzione base di € 5.000,00;
- che l'ufficio di Procura, con atto del 13/01/2023 ha comunicato di ritenere le sanzioni congrue ed ha manifestato quindi il proprio consenso all'applicazione delle stesse come proposte dai soggetti deferiti;

tutto ciò premesso,

ai sensi dell'art. 66.2 del regolamento di Giustizia Sportiva, nonché della regola 18 del regolamento World Rugby e dell'appendice 1 codice di condotta World rugby il Tribunale reputando corretta la qualificazione dei fatti e congrui la sanzione e gli impegni indicati ne dichiara la efficacia.

Così deciso in Roma

23/01/2023

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 24/01/2023

PUBBLICATA

IL 27/01/2023

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it